

Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Portogallo/Commissione**(Causa T-378/08)**

(2008/C 285/91)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti***Ricorrente:* Repubblica del Portogallo (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. de Oliveira, agenti)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- In via principale, annullare l'atto di liquidazione del Direttore Generale della DG Mercato Interno e Servizi, inviato con Comunicazione 15 luglio 2008, MARKT/C2/PMS/bmgD (2008) 13692, intitolata «domanda di pagamento della sanzione pecuniaria dovuta dalla Repubblica del Portogallo in esecuzione della sentenza C-70/06, Commissione/Repubblica del Portogallo»;
- In subordine, annullare lo stesso atto, nella parte in cui produce effetti oltre la data del 29 gennaio 2008;
- Condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese o, nell'ipotesi in cui il Tribunale riducesse l'importo della sanzione pecuniaria, condannare ogni parte a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica del Portogallo sostiene di aver dato integrale esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia, mediante la legge 67/2007, che ha espressamente revocato il decreto legge n. 48051.

La Repubblica del Portogallo deduce che il Direttore Generale della DG Mercato Interno e Servizi non era competente quanto all'adozione dell'atto impugnato, che non ha garantito il diritto alla difesa della Repubblica del Portogallo, è privo di fondamento ed è stato adottato in violazione delle forme essenziali.

Ricorso proposto il 9 settembre 2008 — Regno dei Paesi Bassi/Commissione**(Causa T-380/08)**

(2008/C 285/92)

*Lingua processuale: il neerlandese***Parti***Ricorrente:* Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissel e M. de Mol, in qualità di agenti)*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni del ricorrente**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità della decisione della Commissione 30 giugno 2008 contrassegnata dal n. SG.E3/MV/psi D(2008)5364;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione 13 settembre nel caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi) ⁽¹⁾ la Commissione ha inflitto ammende ad un gran numero d'impresе, fornitori ed acquirenti di bitume stradale, in quanto essi avrebbero violato l'art. 81 CE. La Commissione non ha reso noti tutti i dati nella decisione in parola. Diverse persone giuridiche, pubbliche o meno, fra cui il ricorrente, hanno sofferto gravi danni in conseguenza della condotta delle dette impresе. A causa del fatto che, prima di rivalersi del danno, sarebbe estremamente utile avere conoscenza di tali informazioni, il ricorrente, sulla base dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 ⁽²⁾, ha tentato di ottenere l'accesso alla versione integrale non censurata della decisione 13 settembre 2006. La Commissione non ha accettato detta richiesta con decisione 30 giugno 2008.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce in primo luogo che la decisione impugnata è in contrasto con il diritto all'accesso come inteso ai sensi dell'art. 255 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 1 e 4 del regolamento n. 1049/2001.

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che la Commissione avrebbe dovuto consentire l'accesso parziale ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001.

In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

In quarto luogo, la decisione impugnata violerebbe l'art. 253 CE per carenza di motivazione.